

INTERPELLO N. 4/2015
INTERPELLO: Valutazione dei rischi puntuale
L'applicazione dell'art. 12, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il documento di valutazione dei rischi deve contenere puntuale individuazione dei rischi connessi al lavoro da svolgere e non può riferirsi astrattamente alla mansione attribuita al lavoratore. Lo precisa la commissione per gli interPELLI a risposta del quesito dell'Associazione nazionale costruttori edili (Ance).

Due sono state le richieste di chiarimento presentate dall'Ance: una sull'**obbligo di formazione di cui al TU della sicurezza**; l'altra, invece, in merito alla **valutazione dei rischi specifici delle mansioni**, nel caso in cui un lavoratore in possesso della formazione per lo svolgimento di una determinata attività, venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, che costituiscono dei compiti ricompresi nell'attività principale.

In merito alla valutazione dei rischi, la commissione spiega che essa *deve riguardare tutti i rischi* e il relativo documento deve essere ispirato a criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e idoneità come strumento di pianificazione di prevenzione. Inoltre, il documento deve individuare le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a specifici rischi che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Invece, in merito al quesito sulla formazione, premesso che non può mai sostituire l'addestramento, essa *costituisce un percorso minimo, sufficiente rispetto al dettato normativo*, salvo che esso non debba essere integrato tenendo conto di quanto emerso dalla valutazione dei rischi o nei casi previsti dalla legge (come ad esempio l'introduzione di nuove procedure di lavoro o nuove attrezzature).

La commissione conclude nel ritenere che il documento di valutazione dei rischi deve contenere la puntuale *individuazione di tutti i rischi concretamente connessi al lavoro da svolgere* e non può riferirsi astrattamente alla mansione attribuita al lavoratore. Pertanto, l'adeguatezza della formazione per ciascun lavoratore è *correlata alla valutazione dei rischi e va periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.*